



COMUNE DI CASTEGGIO

PROVINCIA DI PAVIA

Via Castello, 24 - 27045 - Codice fiscale 00451040182

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELLE AREE (PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI) RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTEGGIO ANNO 2025

Decorrenza economica 1° gennaio 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021 ed in particolare:

- L'art.7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) al comma 4 lett c) che recita *"4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g);"*:

- l'art.14 (Progressioni economiche all'interno delle aree) che recita:

"1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A¹. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.

2. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano

¹ Tabella A

Misura annua lorda e numero massimo di differenziali stipendiali

Area	Misura annua lorda differenziale stipendiale	Numero massimo differenziali attribuibili
Funzionari ed elevata qualificazione	1.600	6
Istruttori	750	5
Operatori esperti	650	5
Operatori	550	5

beneficiario di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

b) il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;

c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;

d) i "differenziali stipendiali" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:

1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;

2) esperienza professionale. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;

3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 55 (Destinatari e processi della formazione);

e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.

f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente;

g) in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).

4. Ai "differenziali stipendiali" di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione).

5. I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall'art. 78,

comma 3, lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree).

6. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area."

VISTO l'art.4 (criteri per la definizione delle procedure) del capo III (Progressioni economiche all'interno delle aree) del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del Comune di Casteggio per il triennio 2023-2025 sottoscritto in data 26/09/2023 (giusta delibera di giunta n. 113 del 12/09/2023 di autorizzazione alla stipula definitiva del CCDI) che prevede:

“L'istituto della progressione economica all'interno delle Aree prevista dall'art. 52, comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001, si realizza mediante l'attribuzione di "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun differenziale stipendiale, da corrispondere mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area nella Tabella A del CCNL 16/11/2022;

I differenziali stipendiali sono attribuiti in modo selettivo ad una quota parziale di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.

Su indicazione dell'Amministrazione comunale viene determinato annualmente l'importo complessivo delle risorse da destinare a tale istituto nell'ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni Locali, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal contratto di lavoro in materia di progressioni economiche e dalle vigenti normative in materia. Le risorse destinate ai differenziali stipendiali devono offrire la possibilità di progressione ad un numero di dipendenti tale che, in rapporto a quelli complessivamente in servizio, siano garantiti i principi di pari opportunità previsti dalla normativa vigente.

Le selezioni vengono effettuate previa contrattazione, con riferimento ai contingenti di personale esistenti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede all'indizione delle selezioni per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno di ciascuna Area, attraverso la pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio on line.

Al personale interessato viene assegnato un tempo minimo di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi per procedere alla presentazione delle domande e della documentazione attestante il possesso dei titoli che si intendono far valere ai fini della valutazione; la domanda è corredata dall'elenco dettagliato dei titoli allegati alla stessa, ovvero, qualora già presenti nel fascicolo personale, gli estremi dei titoli medesimi.

Non sono valutabili titoli non allegati alla domanda, ovvero per i quali non siano precisamente indicati gli estremi degli stessi.

L'ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle selezioni avviene sulla base della documentazione presente agli atti e di quella eventualmente presentata dagli interessati nei termini indicati nell'avviso, a cura del Responsabile di Servizio Finanziario.

Dell'ammissione o dell'esclusione (per presentazione della domanda oltre i termini previsti, per mancanza dei requisiti richiesti, o per altre motivazioni da specificarsi) alla selezione viene data comunicazione al personale tramite apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio on line,

Requisiti di partecipazione

a) Concorrono alla selezione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in posizione di comando o distacco presso altri Enti, che negli ultimi 3 anni non hanno beneficiato di alcuna progressione economica; per il calcolo del requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.

b) non essere stati sottoposti, nel biennio precedente all'anno in cui è stata avviata la selezione a procedimenti disciplinari che si sono conclusi con provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione superiore alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino

alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

Ponderazione dei criteri di valutazione

Il punteggio massimo complessivo conseguibile all'esito della selezione è pari a 100 e a ciascun criterio valutativo è riconosciuto un valore massimo parziale differenziato diverso per ciascuna Area, come di seguito indicato:

Tabella CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				
AREA	Valutazione della performance del triennio precedente (non inferiore a 40)	Esperienza professionale (non superiore a 40)	Competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi	Totale massimo
Operatori	50	40	10	100
Operatori esperti	50	40	10	100
Istruttori	60	30	10	100
Funzionari EQ	70	20	10	100

I differenziali stipendiali sono attribuiti ai dipendenti idonei che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria Area in ordine decrescente, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di riferimento.

Saranno formulate graduatorie per ciascuna Area contrattuale.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria, in caso di pari punteggio tra due o più dipendenti si applicheranno, nell'ordine, i seguenti criteri di precedenza:

- a) maggiore punteggio medio riportato nella valutazione della performance degli ultimi tre anni;
- b) maggiore anzianità di servizio nel medesimo profilo od equivalente;
- c) maggior anzianità di servizio nell'Ente;
- d) maggiore età anagrafica.

La valutazione del personale, ai fini della progressione economica all'interno dell'Area, è effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Una volta definite, le graduatorie sono approvate con determinazione del Responsabile di Servizio Finanziario, sulla base delle risorse disponibili.

Il dipendente, entro 12 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della propria valutazione, può presentare al responsabile della valutazione una richiesta di riesame.

Il Responsabile ha 12 giorni di tempo per eventualmente modificare la valutazione fatta.

Non sono previste ulteriori procedure di ricorso interne all'Amministrazione.

In applicazione dell'art. 14 del CCNL del 16/11/2022, i criteri specifici di valutazione utilizzati per predisporre le graduatorie finalizzate al riconoscimento della Progressione economica all'interno dell'Area di appartenenza sono i seguenti:

A Valutazione della performance del triennio precedente².

² RICHIAMATO l'orientamento applicativo ARAN CFL224

In merito all'istituto delle progressioni economiche, così come oggi disciplinato dall'art. 14 del CCNL 16.11.2022, per il calcolo corretto del requisito di ammissione di cui al comma 2 lett. a) l'anno di attribuzione dell'ultima progressione è da comprendere? Come indicato al comma 2 lett. a) dell'art. 14 del CCNL 16.11.2022, possono partecipare alla procedura selettiva di progressione economica i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; nel secondo capoverso della medesima lettera a) si precisa che "ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate"; pertanto, in continuità alla precedente disciplina contenuta all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, ai fini della verifica del requisito di partecipazione (personale che negli ultimi tre anni non abbia beneficiato di alcuna progressione economica) l'anno di attribuzione è da considerarsi compreso. Es.: un dipendente che ha beneficiato di una progressione economica con decorrenza 01.01.2020, potrà concorrere ad una successiva procedura, disposta ai sensi della nuova disciplina contrattuale, dal 01.01.2023.

Si intende la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.

Il punteggio massimo previsto sarà assegnato alla valutazione media triennale più elevata fra i partecipanti di ciascuna area contrattuale. Agli altri partecipanti il punteggio sarà attribuito proporzionalmente a detto valore.

B Esperienza professionale

Si intende l'anzianità maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi, al 31/12 dell'anno precedente l'attivazione dell'istituto

Il punteggio previsto per ciascuna Area contrattuale sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = (\text{punteggio max per Area contrattuale}) \times (\text{n. anni e frazioni di anno di anzianità del candidato nell'area di inquadramento}) / (\text{n. anni o frazioni di anno anzianità più elevata tra i candidati ammessi all'interno della stessa Area}).$$

C Competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi

Per formazione e aggiornamento professionale, in particolare, si intende l'adeguamento delle conoscenze lavorative, tenendo conto delle novità intervenute sia in termini tecnologici che normativi.

A tal fine si considera la partecipazione a corsi di formazioni ed aggiornamento, purché strutturati in maniera adeguata e tali da costituire garanzia di crescita professionale.

Ai titoli e alle abilitazioni professionali vengono attribuiti i punteggi come di seguito specificati distinti per Area contrattuale di appartenenza; per ciascuna tipologia di titolo, se ne può considerare solo uno e il possesso di ulteriori sarà valutato nell'ambito dell'ultima tipologia "ulteriori titoli" se in essa compresi.

I corsi di formazione/ aggiornamento già valutati ai fini di una progressione orizzontale, con esito positivo per il candidato, non saranno più considerati ai fini della valutazione di una nuova procedura di selezione comparativa.

Non sono valutabili i corsi per la formazione obbligatoria (es. corsi per mantenimento iscrizione in albi/ordini, prevenzione della corruzione, sicurezza luoghi di lavoro)

Non sono valutabili i titoli necessari, a normativa vigente, per l'accesso mediante concorso.

AREA ISTRUTTORI	
Titolo di accesso: diploma di scuola secondaria superiore	
Titolo	Punti max 10
Laurea triennale	2
Laurea specialistica o laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento (assorbono la laurea triennale)	3
Abilitazione professionale	1
Ulteriori titoli: lauree ulteriori o titoli post universitari (es. master primo e secondo livello/corso specializzazione/ dottorato di ricerca)	1 per ogni titolo entro il limite massimo di 3 punti
Corsi di formazione e aggiornamento professionale debitamente documentati	0,3 per corsi di durata di almeno 4 ore 0,2 per corsi senza specificazione della durata Entro il limite di 3 punti

AREA FUNZIONARI EQ
Titolo di accesso: laurea triennale

Titolo	Punti max 10
Laurea specialistica – laurea magistrale o vecchio ordinamento	3
Abilitazione professionale	1
Ulteriori titoli: lauree ulteriori o titoli post universitari (es. master primo e secondo livello/corso specializzazione/ dottorato di ricerca)	1 per ogni titolo entro il limite massimo di 3 punti
Corsi di formazione e aggiornamento professionale debitamente documentati	0,3 per corsi di durata di almeno 4 ore 0,2 per corsi senza specificazione della durata Entro il limite di 3 punti

Formazione della graduatoria

Il punteggio individuale è dato dalla somma dei punti attribuiti ai sensi delle precedenti lett. A, B per operatori e operatori esperti e A, B e C per Istruttori e Funzionari EQ.

Ai dipendenti che non abbiano conseguito progressioni economiche da più di sei anni è attribuito un punteggio aggiuntivo a quello ottenuto pari al 3%”.

DATO ATTO CHE:

- in data 26/09/2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte normativa per il triennio 2023-2025;
- in data 25/06/2025 è stata sottoscritta la Preintesa del CCDI parte economica anno 2025;
- il Revisore Unico dei Conti con proprio verbale n.30 del 08/09/2025 ha espresso parere favorevole sulla contrattazione decentrata integrativa di destinazione delle risorse anno 2025;
- con Deliberazione n. 133 del 23/09/2025 resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante alla sottoscrizione definitiva dell'intesa di destinazione delle risorse decentrate integrative anno 2025;
- in data 23/09/2025 è stata sottoscritta l'intesa definitiva per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2025;

CONSIDERATO CHE:

- l'Intesa relativa al CCDI parte economica anno 2025 all'art. 4 “Progressioni economiche orizzontali”, riporta, all'ultimo capoverso, quanto segue:
“Al finanziamento delle progressioni orizzontali per l'anno 2025, in applicazione dell'articolo 7, comma 3, lett. a) del CCNL 16/11/2022, è destinata la somma di € 6.650,00. Le PEO avranno decorrenza dal 01/01/2025”
- gli aventi diritto nell'anno 2025 (totale n. 17 dipendenti) per ciascuna Area contrattuale è definito nella seguente tabella:

Area	Aventi diritto
Funzionari Elevata Qualificazione	3
Istruttori	10
Operatori Esperti	4
Operatori	0

- nel rispetto della regola che prevede che possono vedersi riconosciuta la PEO il 50% degli aventi diritto complessivamente stabiliti dal CCDI in oggetto e in attuazione delle disposizioni riportate dall'Intesa sottoscritta in data 23/09/2025, la ripartizione del numero di

differenziali stipendiali attribuibili nell'anno 2025 per ciascuna area risulta essere la seguente:

Area	Misura lorda stipendiale differenziale	numero differenziali attribuiti	Risorse necessarie
Funzionari Elevata Qualificazione	1.600,00	1	1.600,00
Istruttori	750,00	5	3.750,00
Operatori Esperti	650,00	2	1.300,00
Operatori	550,00	0	0,00

RENDE NOTO

CHE È INDETTA, IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI SOPRA RICHIAMATI, PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELLE AREE (PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI) RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTEGGIO ANNO 2025.

Requisiti di partecipazione e procedure

I requisiti di partecipazione e le procedure sono riportate negli atti citati in premessa

Domanda e termini di presentazione

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, riportante tutte le indicazioni e i dati in essa contenuti.

In sede di domanda di partecipazione, i candidati dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati.

La domanda di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta, utilizzando unicamente il modello allegato al presente avviso, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione né quelle redatte con modelli difformi a quelli reperibili all'indirizzo su indicato.

Non saranno valutabili titoli non allegati alla domanda, ovvero per i quali non siano precisamente indicati gli estremi degli stessi ovvero i titoli depositati presso il fascicolo personale del dipendente presso l'ufficio personale

La domanda, con acclusa copia del documento di riconoscimento, dovrà essere trasmessa al Responsabile dell'ufficio Personale del Comune di Casteggio secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune;
- tramite PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.casteggio.pv.it

Le domande dovranno pervenire al Comune di Casteggio entro e non oltre **le ore 14.00 del 01/12/2025**

Decorrenza inquadramento nuova posizione economica

L'inquadramento nella posizione economica immediatamente superiore decorre, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, dal 1° gennaio 2025.

Avvertenze generali e trattamento dei dati personali

L'Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio.

La partecipazione comporta l'accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni contenute.

Per quanto non espressamente previsto, nel presente avviso si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal CCNL.

Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di privacy, al presente avviso viene allegata idonea informativa.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, si fa presente che avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di adesione allo stesso da parte del partecipante, attraverso la sua domanda di partecipazione.

Disposizioni finali

Il presente avviso di selezione è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune, sul sito internet istituzionale <https://www.comune.casteggio.pv.it/> e nella sezione Amministrazione Trasparente

→ Bandi di concorso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cristina De Filippi *

*documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate